

Codice DB0707

D.D. 29 novembre 2010, n. 1245

Aggiornamento ai sensi dell'art. 32 della L. 392/78 s.m.i. del canone di locazione di parte dell'immobile sito in Saluzzo - via Torino n. 73 di proprietà della s.n.c. OIKIA di Ada Arnaudo & C - sede di uffici regionali. Spesa di Euro 57,86 (cap. 143419/2010).

Considerato che con contratto rep. 8862 del 19.01.2004, stipulato in esecuzione della determinazione n. 1129 del 25.11.2003, venivano assunti in locazione dalla s.n.c. OIKIA di Ada Arnaudo & C. alcuni locali siti in Saluzzo – via Torino 73 da destinare a sede di uffici regionali per la durata di anni 6 decorrenti dall'1.10.2003;

vista la determinazione n. 185 del 22.02.2010 con la quale si è preso atto che il contratto rep. n. 8862 del 19.01.2004 risulta rinnovato per il periodo dall'01.10.2009 al 30.09.2015;

considerato che l'art. 3 del contratto sopracitato prevede, ai sensi dell'art. 32 della L. 392/78 s.m.i, così come sostituito dall'art. 1 punto 9 sexies della L. 118/85, l'aggiornamento annuale del canone in misura del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente;

vista la determinazione n. 185 del 22.02.2010 con la quale si approvava l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 32 della L. 392/78 s.m.i., del canone di locazione nell'importo annuo di € 16.072,75 oltre IVA per il periodo dall'1.10.2009 al 30.9.2015;

vista la nota del 29.06.2010 con la quale il locatore ha richiesto l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 32 della L. 392/78, del canone di locazione nella misura del 75% della sopracitata variazione a far data dall'1.10.2010;

preso atto che la variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT nel mese di settembre 2010 rispetto a settembre 2009 è risultata pari a 1,6 ed il relativo 75% risulta pari a 1,2;

ritenuto pertanto di dover determinare il canone annuo di locazione nell'importo di € 16.265,62 oltre IVA per il periodo dall'1.10.2010 al 30.09.2015;

atteso che occorre provvedere all'impegno sul cap. 143419 del bilancio 2010 della somma di € 57,86 o.f.c. relativa al conguaglio canone da corrispondere alla Soc. OIKIA s.n.c. corrente in Torino – via Treviso n. 36 per il periodo dall'1.10.2010 al 31.12.2010;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23;

vista la L.R. 7/2001 art. 31 comma 7 lettera c);

viste le LL.RR. n. 14 e 15 del 21.6.2010

viste le DD.G.R. n. 19-201 del 21.6.2010, n. 19-338 del 19.7.2010 e D.G.R. n. 1-589 del 9.9.2010;

vista la L.R. n. 18 del 3.8.2010;

Vista la nota prot. n. 37815/DB0700 del 23.07.2010 con la quale il Direttore della Direzione Risorse Umane e Patrimonio assegna le risorse al Settore Patrimonio Immobiliare.

determina

- di approvare, ai sensi dell'art. 32 della L. 27.7.78 n. 392, così come sostituito dall'art. 1 punto 9 sexies della L. 118/85, l'aggiornamento del canone di locazione di alcuni locali siti in Saluzzo – via Torino 73, di proprietà della s.n.c. OIKIA di Ada Arnaudo & C. corrente in Torino – via Treviso n. 36 (omissis) nel nuovo importo annuo di € 16.265,62 oltre IVA per il periodo dall'1.10.2010 al 30.09.2015;

Alla spesa di € 57,86 quale conguaglio canone per il periodo dall'1.10.2010 al 31.12.2010 si fa fronte con i fondi del cap. 143419 del bilancio 2010 (assegnazione n. 100296).

Il Dirigente
Claudio Fumagalli